

Allegato A) al decreto \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**DGR n.1958/2024 - “Disposizioni applicative in attuazione dell’art.2 par. 3 della legge regionale 3 aprile 2013 n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)”.**

### **A<sub>1</sub> - Procedure per il riconoscimento degli ambiti di riserva (art.17 della LR n.5/2013)**

Il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate è rilasciato dall’ente territorialmente competente a seguito di sopralluogo e del rilascio del parere favorevole della competente commissione tecnica.

L’attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata consente l’apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, della l. 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata.

La modulistica è reperibile sul sito <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Tartufi#Modulistica>

*In ottemperanza al processo di semplificazione e dematerializzazione delle istanze si provvederà in una fase successiva alla migrazione della trasmissione delle istanze per il tramite del Siar (sistema informativo agricolo regionale).*

#### **1. Domanda di riconoscimento**

La domanda di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate deve essere presentata all’ente territorialmente competente (Unione montana o Struttura decentrata agricoltura della regione Marche), dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica che conduce a titolo di proprietà, affitto, comodato o usufrutto il terreno destinato a tartufaia.

Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da più conduttori di terreni confinanti o da un consorzio, a norma dell’articolo 4 della l. 752/1985, la domanda può essere presentata, rispettivamente, dalla persona fisica a ciò delegata dai richiedenti o dal legale rappresentante del consorzio.

La domanda può essere presentata in ogni momento dell’anno.

Qualora i terreni si trovino a cavallo del territorio di due o più enti, la domanda va presentata all’ente nel cui territorio si trova la maggior parte della superficie interessata dalla domanda di riconoscimento. L’ente destinatario della domanda svolge le funzioni istruttorie e acquisirà il parere degli altri enti interessati.

#### **Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento**

Alla domanda di riconoscimento redatta secondo il modello 1a) o 1b) deve essere allegata:

- a) una relazione contenente tutti gli elementi atti ad evidenziare le caratteristiche dei terreni ospitanti o da destinare alla tartufaia oggetto di riconoscimento, che attesti, in base alla valutazione degli aspetti pedoclimatici, vegetazionali e topografici del sito, la vocazione di questo alla produzione dei tartufi della specie che si vuole coltivare;
- b) il progetto e il piano di coltura contenente una dettagliata descrizione dei lavori previsti e di quelli già eseguiti per il mantenimento ed il miglioramento della produttività della tartufaia, individuati tra quelli indicati nelle linee guida per le tartufaie controllate e per le tartufaie coltivate (allegate alla DGR n.1958/2024); il piano di coltura dovrà prevedere tutti gli interventi che si prevedono di effettuare per tutta la durata della validità del riconoscimento della tartufaia ovvero per 5 anni o 10 anni a seconda del tipo di tartufaia;

- c) planimetria catastale e ortofotocarta in scala 1:2000 e cartografia in scala 1:25.000 con evidenziata la superficie interessata dal riconoscimento;
- d) una visura catastale aggiornata della superficie oggetto della domanda;
- e) l'indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piante micorrizate (se ricorre);
- f) la certificazione delle piante micorrizate e loro idoneità alla tartuficoltura (se ricorre).

Gli allegati sopraindicati alle lettere a), b), e c) devono essere firmati da un dottore forestale o dottore agronomo o altro professionista competente per legge.

*Nell'ipotesi in cui il richiedente non sia unico proprietario del terreno su cui insiste la tartufaia per cui è chiesto il riconoscimento o il rinnovo, la domanda deve essere ulteriormente corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dagli altri comproprietari del terreno, nella quale gli stessi dichiarino di aver concesso in uso esclusivo al richiedente il terreno in questione, con destinazione tartufaia, quantomeno per il periodo di validità del riconoscimento stesso, nonché di essere a conoscenza che il terreno sarà soggetto a riconoscimento di tartufaia.*

*Nell'ipotesi in cui il richiedente sia possessore o detentore del terreno su cui insiste la tartufaia per cui è chiesto il riconoscimento o il rinnovo, la domanda deve essere ulteriormente corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal proprietario o dai comproprietari del terreno, nella quale tali soggetti dichiarino di aver concesso il fondo al richiedente a titolo di affitto, usufrutto o comodato per la conduzione agricola, quantomeno per il periodo di validità del riconoscimento stesso, nonché di essere a conoscenza che il terreno sarà soggetto a riconoscimento di tartufaia.*

*Qualora il riconoscimento venga chiesto da un solo soggetto a nome di più conduttori di terreni anche non confinanti, la dichiarazione di cui al comma precedente deve contenere le medesime attestazioni per ciascun richiedente, oltre alla certificazione che il soggetto che ha presentato la domanda è stato a ciò delegato da tutti i richiedenti. La domanda deve essere comunque corredata anche dalla documentazione di cui ai commi precedenti qualora necessaria.*

*Nel caso di richiesta di riconoscimento di tartufaia su terreni condotti in forma associata, oltre alla predetta documentazione, deve essere presentato l'elenco dei soci conduttori aventi pieno titolo ad esercitare la raccolta nella tartufaia stessa.*

Qualora il riconoscimento venga chiesto da un consorzio di cui all'art.5 della l.r. n.5/2013, la relativa domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, diretta ad attestare:

a) gli elementi identificativi delle particelle catastali interessate dal riconoscimento facenti capo a ciascun socio del consorzio (comune, foglio, mappale, superficie catastale complessiva, superficie interessata dalla tartufaia);

b) l'instestazione di proprietà dei terreni o il titolo di possesso/detenzione del fondo in capo a ciascun socio del consorzio (affitto, comodato, usufrutto).

La domanda di riconoscimento, oltre che dall'eventuale documentazione di cui ai commi precedenti, deve essere corredata ulteriormente da:

c) copia conforme dell'atto costitutivo, corredato dall'elenco dei soci; nell'atto costitutivo deve essere specificato, per ciascun socio, il possesso della qualità di imprenditore titolare di azienda agricola o forestale o di imprenditore conduttore di azienda agricola o forestale, gli estremi dell'iscrizione alla Sezione Speciale del Registro CCIAA, gli elementi identificativi della superficie aziendale interessata dal riconoscimento (comune, foglio, mappale, superficie catastale complessiva, superficie interessata dalla tartufaia);

d) copia conforme dell'atto con il quale i soci incaricano il legale rappresentante a presentare la richiesta di riconoscimento.

## 2. Domanda di rinnovo

Il titolare dell'attestazione di riconoscimento può, prima della scadenza del riconoscimento della tartufaia, presentare domanda di rinnovo del riconoscimento.

La domanda di rinnovo del riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate deve essere presentata all'ente territorialmente competente (Unione montana o Struttura decentrata agricoltura della Regione Marche), dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica titolare dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata/coltivata e che conduce a titolo di proprietà, affitto, comodato o usufrutto il terreno destinato a tartufaia.

La domanda di rinnovo deve essere redatta utilizzando il modello 2a) o 2b) allegato al presente atto.

Per il rinnovo del riconoscimento delle tartufaie controllate/coltivate non è previsto il parere della competente commissione tecnica come per quelle riconosciute prima dell'entrata in vigore della l.r.n.5/2013.

### Documentazione da allegare alla domanda di rinnovo:

- a) un piano di coltura contenente una dettagliata descrizione dei lavori previsti e di quelli già eseguiti per il mantenimento ed il miglioramento della produttività della tartufaia, individuati tra quelli indicati nelle linee guida per le tartufaie controllate e per le tartufaie coltivate (allegate alla DGR n.1958/2024); il piano di coltura dovrà prevedere tutti gli interventi che si prevedono di effettuare per tutta la durata della validità del riconoscimento della tartufaia ovvero per 5 anni o 10 anni a seconda del tipo di tartufaia;
- b) l'indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piante micorrizzate (se ricorre);
- c) la certificazione delle piante micorrizzate e loro idoneità alla tartuficoltura (se ricorre).

Nel caso fosse presente una riduzione della superficie della tartufaia riconosciuta è necessario allegare : la planimetria catastale e ortofotocarta in scala 1:2000 e cartografia in scala 1:25.000 che indichi la localizzazione planimetrica dei terreni per i quali si chiede il rinnovo del riconoscimento firmata da un dottore forestale o dottore agronomo o altro professionista competente per legge.

## 3. Fase istruttoria

L'ente territorialmente competente effettua l'istruttoria della domanda, la verifica della documentazione presentata e la rispondenza della stessa alla normativa vigente.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta l'ente competente comunica al richiedente la decisione sull'istanza a seguito del parere tecnico rilasciato dalla commissione tecnica ove previsto.

Qualora uno o più documenti siano mancanti, l'ente competente chiede integrazione al richiedente. I termini per il procedimento sono interrotti e decorrono dalla consegna della documentazione mancante.

Qualora invece l'ufficio istruttore rilevi che i documenti già consegnati non siano esaustivi o comunque ritenga necessario chiedere ulteriori approfondimenti, viene chiesta una integrazione documentale al richiedente. I termini per il procedimento sono sospesi e riprendono dalla consegna della documentazione mancante.

In entrambi i casi, il richiedente deve fornire la documentazione richiesta entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'istruttoria si conclude negativamente e l'istanza viene archiviata, con invio di apposita comunicazione al richiedente.

Analogamente, qualora sia necessario acquisire il parere di altri Enti/uffici in quanto i terreni si trovano in parte all'esterno del territorio di propria competenza, l'ente competente chiede un parere all'Ente interessato, inviando tutta la documentazione in proprio possesso. Il parere deve essere reso entro 30 (trenta) giorni. Nel frattempo, i termini per il procedimento sono sospesi.

Sulla base della documentazione in possesso, l'ente competente, convocata la commissione tecnica, effettua il sopralluogo al fine di verificare:

- la coerenza della relazione tecnica con lo stato di fatto rilevato nel sopralluogo e con la documentazione tecnica disponibile;
- l'idoneità di quanto previsto nel progetto e nel piano colturale;
- nel caso di tartufaia controllata, che la superficie da destinarsi alle aree di raccolta riservata non superi la superficie massima prevista dalla normativa.

Al termine delle verifiche istruttorie, viene predisposto e sottoscritto apposito "verbale istruttorio", dando atto delle verifiche effettuate, emergenti anche nel corso del sopralluogo e riportando eventuali prescrizioni tecniche integrative.

#### **4. Autorizzazione ai lavori**

L'ente competente comunica l'esito istruttorio al richiedente, il quale entro 20 (venti) giorni può presentare memorie e/o controdeduzioni. Durante tale periodo, il procedimento è sospeso.

In assenza di memorie e/o controdeduzioni, l'esito diventa definitivo.

In caso di memorie e/o controdeduzioni, l'esito istruttorio può essere integrato, in caso di accoglimento (in tutto o in parte), o rigettando le controdeduzioni ricevute, indicando in ogni caso la relativa motivazione.

In caso di approvazione l'ente competente autorizza l'inizio dei lavori da ultimare in un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi.

#### **5. Comunicazione del termine dei lavori**

Una volta terminati i lavori previsti e autorizzati dall'ente competente, il richiedente provvede alla trasmissione della comunicazione del termine lavori secondo lo schema di cui all'allegato 3a) o 3b) redatto e firmato da un dottore forestale o dottore agronomo o altro professionista competente per legge.

L'ente competente entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del termine dei lavori, verificata la rispondenza degli stessi al progetto presentato e approvato e dalle eventuali prescrizioni imposte, per convocata la commissione tecnica ove prevista, effettua il sopralluogo sul posto e provvede alla redazione di apposito verbale di verifica degli interventi autorizzati ed effettuati.

#### **6. Attestazione di riconoscimento**

Il provvedimento di riconoscimento approvato con atto dall'ente competente prescrive tra l'altro l'osservanza del piano di coltura allegato alla domanda e le pratiche colturali necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale, individuandole tra quelle indicate nelle linee guida per le tartufaie controllate e per le tartufaie coltivate.

Il provvedimento di riconoscimento è trasmesso al richiedente e al Gruppo Carabinieri Forestale provinciale ed esplicita la durata del riconoscimento, che decorre dalla data del provvedimento ed è stabilita dalla legge regionale, ossia è pari a:

- 5 anni, nel caso di tartufaie controllate (ai sensi dell'art. 17, c. 4 della l.r.n. 5/2013);
- 10 anni, nel caso di tartufaie coltivate (ai sensi dell'art. 17, c. 4 della l.r.n. 5/2013).

#### Controlli da parte dell'ente competente

Entro la durata della scadenza dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata/coltivata è previsto un controllo su un campione del 5% di quelle riconosciute al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal piano di coltura.

L'attestazione è revocata in caso di accertamento della mancata esecuzione degli interventi prescritti nel piano di coltura.

L'eventuale perdita totale o parziale dei requisiti essenziali al riconoscimento deve essere comunicata tempestivamente all'ente competente, ai fini della riduzione o della revoca del provvedimento di riconoscimento, dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica titolare della tartufaia.

Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle di identificazione della tartufaia entro e non oltre 90 (novanta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. In caso di mancato adempimento l'ente competente provvederà alla rimozione delle stesse a spese dell'interessato.

L'apposizione o il mantenimento di tabelle di raccolta riservata nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate è sanzionata ai sensi dell'articolo 20 della l.r.n.5/2013.

Come previsto dall'art.17 c.6 della l.r.n.5/2013 gli enti competenti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono alla Regione l'elenco tartufaie controllate e coltivate, in corso di validità, per le quali è stata rilasciata l'attestazione di riconoscimento. Tale adempimento è in linea con quanto previsto dal Sistema Informativo Forestale Nazionale (SINFor), in attuazione di quanto disposto all'art. 15 dal d.lgs n.34 del 2018, e dalla Strategia Forestale Nazionale.

## **7.Cambio del titolare della conduzione della tartufaia**

In caso di decesso o malattia invalidante oppure di chiusura, alienazione o fallimento del titolare dell'attestazione di riconoscimento, il soggetto subentrante e in possesso dei terreni su cui si trova la tartufaia può chiedere il subentro all'ente territorialmente competente, purché si assuma e sottoscriva i relativi impegni (modello 2a) o 2b). La richiesta è accolta o negata entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

In tal caso rimane, comunque, fermo il numero di attestazione precedentemente rilasciato.

In caso di diniego al cambio del titolare, il riconoscimento decade.

## **8. Revoca del riconoscimento**

Il riconoscimento viene revocato, con provvedimento dell'ente competente, in caso di:

- mancato rispetto degli impegni di cui al precedente paragrafo 6;
- diniego al cambio del titolare;
- decesso della persona fisica oppure chiusura, alienazione o fallimento dell'azienda, in mancanza di richiesta di cambio del titolare della conduzione entro sei mesi dall'evento;
- qualora si rilevi che nella domanda di riconoscimento/rinnovo siano state rese dichiarazioni false, tali da indurre la Pubblica Amministrazione a rilasciare un riconoscimento a cui non si aveva diritto (art. 75 del D.P.R. 445/2000).

Nella comunicazione di avvio del provvedimento di revoca, viene concesso al soggetto subentrante un periodo massimo di 30 (trenta) giorni per inviare le proprie controdeduzioni oppure per adempiere agli impegni non rispettati. Qualora il soggetto subentrante adempia alle mancanze nei termini prescritti o fornisca valide controdeduzioni, il provvedimento di revoca viene archiviato.

## **9. Scadenza del riconoscimento**

In caso di mancata richiesta di rinnovo, il riconoscimento viene automaticamente meno al termine del periodo stabilito nel provvedimento originario.

L'ente competente provvede all'avvio del procedimento di decadenza mediante il quale viene concesso al titolare un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni per inviare le proprie controdeduzioni oppure per adempiere agli impegni non rispettati. Qualora il titolare adempia alle mancanze nei termini prescritti il procedimento di decadenza viene archiviato.

In caso di inadempienza l'ente competente effettua un sopralluogo per verificare la rimozione delle tabelle e in caso di avvenuta rimozione delle tabelle, la pratica viene archiviata.

## **A2 – Modulistica per il riconoscimento degli ambiti di riserva**

- Modello 1a) Domanda per il riconoscimento degli ambiti di riserva alla Regione Marche
- Modello 1b) Domanda per il riconoscimento degli ambiti di riserva alle Unioni montane
- Modello 2a) Domanda per il rinnovo degli ambiti di riserva alla Regione Marche
- Modello 2b) Domanda per il rinnovo degli ambiti di riserva alle Unioni montane
- Modello 3a) Comunicazione del termine lavori alla Regione Marche
- Modello 3b) Comunicazione del termine lavori alle Unioni montane
- Dichiarazione possesso e conservazione marche da bollo